



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIG. MARITT. E INTERNA  
Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo

Roma, 13 Lug. 1999

**A/** DIREZIONI MARITTIME

**LORO SEDI**

*Risposta al Foglio del* .....  
*Div. .... Sez. .... N. ....*

*Divisione* DEM/2      *Sez. ....*  
*Prot. N.* DEM2B 1325 *Allegati* 1  
A.24/7

**OGGETTO:**

- 1) Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav..
  - a) Periodicità dei collaudi alle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici.
  - b) Prove di controllo alle tubazioni flessibili impiegate per la movimentazione dei prodotti petroliferi.
- 2) Richiesta di parere in merito all'autocertificazione attestante il non aggravio del rischio, redatta dalla società, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13/05/1996, art. 2, 1° comma.

**CIRCOLARE N° 89**

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

*Alle Capitanerie di Porto*

**LORO SEDI**

*Alle Autorità Portuali*

**LORO SEDI**

*e, per conoscenza:*

*Al Ministero dell'Interno*

*Dipartimento della P.S.*

*Direzione Centrale AA.GG.*

*Servizio Polizia Amm.tiva e Sociale*

*Div. Armi ed Esplosivi*

**ROMA**

*Al Comando Generale del Corpo*

*delle Capitanerie di Porto*

**SEDE**

**1) a.** La Soc. SARPOM – titolare del deposito costiero di Vado Ligure – con domanda corredata da apposito studio, ha chiesto il nulla osta ad effettuare il collaudo delle manichette flessibili, utilizzate per la movimentazione dei prodotti petroliferi e/o petrolchimici, con frequenza di mesi dodici anziché di mesi sei e

con la rivalutazione delle ore lavorate dalle stesse attrezzature da 1000 a 1800 ore, (come finora fissato dalle Capitanerie di Porto).

**b.** La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha posto il quesito relativo alla disciplina fissata nella propria ordinanza concernente le prove di controllo cui vengono sottoposte le tubazioni flessibili impiegate dalla Soc. ENEL per la movimentazione dei prodotti petroliferi nella locale Centrale della società stessa.

Al fine di fornire indicazioni di carattere generale in ordine ai tempi di effettuazione delle verifiche di controllo delle suddette attrezzature è stato interessato, ai sensi dell'art. 44 Reg. Cod. Nav., il Ministero dell'Interno, che ha sottoposto la questione all'esame della Commissione Centrale Controllo Armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili.

Tale Commissione, nella seduta n. 9/99E del 16/04/1999 – sulla base delle considerazioni contenute nell'estratto di verbale, (All. 1) ha ritenuto che le tubazioni flessibili utilizzate per le movimentazioni di prodotti petroliferi e/o petrolchimici, possono essere sottoposte alle prove di controllo tecnico ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, ed essere in ogni caso sostituite ogni cinque anni.

Inoltre, stante le modalità di esercizio delle stesse, anche immerse in mare, dovrà essere garantita una continua sorveglianza, atta a verificarne le normali condizioni operative allo scopo di accertare danni materiali.

Per quanto riguarda infine la pressione di collaudo, la Commissione ha ritenuto che questa debba essere pari almeno al doppio della massima pressione di esercizio prodotta dal sistema di pompaggio, come per altro previsto dall'art. 61, comma 5, lettera e), del D.M. 31/07/1934.

**2)** A riscontro di specifico quesito posto da questa Amministrazione in merito all'autocertificazione attestante il non aggravio del rischio, redatte dalla società, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13/05/1996, art. 2, 1° comma, la medesima Commissione Consultiva Centrale nella seduta n. 12/99E del 19/05/1999, ha fornito la seguente precisazione.

L'art. 2 comma I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 1996 stabilisce che:

“il fabbricante che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, deve presentare all'Ispettorato regionale o Interregionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.”

In base a tale disposto, le società che intendono apportare ai propri impianti modifiche che non sono assoggettabili all'obbligo della notifica ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto, presentano agli uffici preposti la dichiarazione di non aggravio di rischio fornita in conformità del disposto di cui al comma 2 lettere a, b, c, d.

Peraltro l'art. 3, comma 1 del decreto stesso, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto per gli interventi di ripristino e sostituzioni di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, ecc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.

Ciò stante, è da ritenersi implicito il parere favorevole dell'ufficio competente, con una nota di riscontro afferente l'oggetto della modifica proposta dalla società.

Dette procedure, sia quelle indicate al punto a) che quelle al punto b), devono intendersi interlocutorie in attesa che la competente Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio del Ministero dell'Interno – alla quale è stata demandata dalla suindicata Commissione Centrale Controllo Armi le problematiche trattate – emani le nuove norme tecniche di riferimento.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**F.to CILIBERTI**

per copia conforme  
Geom. Claudio CARDAIO

## COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI

- per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili -

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA n. 9/99E DEL 16.04.1999

OGGETTO: S.P.A. S.A.R.P.O.M. – Deposito di Vado Ligure (SV) – Periodicità dei collaudi alle manichette flessibili adibite al trasbordo di prodotti petroliferi e/o petrolchimici.

Il Relatore legge la seguente relazione:

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dir. Gen. del Demanio Marittimo e dei Porti – con nota Prot. n. 5180081-0/855 del 15/01/99 e successiva nota Prot. n. 5180125-0/855 dell'08/02/99, trasmette rispettivamente:

1. L'istanza documentata della S.p.A. SARPOM – deposito costiero di Vado Ligure, intesa ad ottenere il nulla osta ad effettuare il collaudo delle manichette flessibili utilizzate per la movimentazione dei prodotti petroliferi e/o petrolchimici con una frequenza di mesi dodici anziché di mesi sei e con la rivalutazione delle ore lavorate delle stesse attrezzature da 1000 a 1800 ore, così come finora fissato dalla Capitaneria di Porto.
2. Il quesito posto dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (AG), relativo alla disciplina fissata dalla ordinanza della stessa Capitaneria nei riguardi delle prove di controllo cui vengono sottoposte le tubazioni flessibili impiegate dalla S.p.A. ENEL per la movimentazione dei prodotti petroliferi nella locale centrale di detta società.

A tale riguardo, il relatore precisa quanto segue:

A. Per quanto attiene la istanza della S.p.A. SARPOM, detta società ha prodotto uno studio in data novembre 1998 redatto dalla società MARCONSULT di Genova, a firma dell'Ing. Enrico TORTAROLIO, nel quale vengono esposti elementi relativi alle prestazioni ed alle tubazioni flessibili utilizzate nel campo boe di Vado Ligure della SARPOM S.p.A..

Dalle indagini svolte, così come riportato nello studio in esame, si evince che la vita media di dette manichette è salita a quasi 6,5 anni e che il tempo di lavoro medio, prima dello scarto al collaudo, ha superato le 7500 ore, con nessun valore inferiore alle 2500 ore.

E' inoltre sottolineato, nello stesso studio che tra le innovazioni realizzate è compreso l'ottenimento dal R.I.N.A. della certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001, che presenta, si asserisce, una importanza anche maggiore del miglioramento tecnologica, in quanto garantisce la uniformità delle caratteristiche fra i diversi esemplari della produzione e quindi dà la certezza che le singole manichette si comporteranno come la media della popolazione fatta oggetto delle prove, che già dava ampi margini di sicurezza.

Sulla istanza della S.p.A. SARPOM, la Capitaneria di Porto di Vado Ligure ha acquisito il parere della commissione locale ex art. 48 che, con verbale n. 453/98, del 07/12/98, ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della istanza.

B. Relativamente al quesito posto dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, detto ufficio precisa che la S.p.A. ENEL ha informato di recente di aver sostituito le manichette utilizzate, con un nuovo tipo denominato ON SHORE TANSOIL/C M di diametro 203 x 250 mm, producendo i relativi certificati di collaudo che sono allegati agli atti.

“Alla luce delle sovraesposte considerazioni e avuto riguardo alla innovazione tecnologica che consente di realizzare prodotti sempre più consoni sia sotto il profilo della resistenza sia della sicurezza dell'impiego, è intendimento dello scrivente qualora condiviso da codesta D.G., di sottoporre a collaudo le manichette in esame, una prima volta, all'atto dell'entrata in servizio e, successivamente con scadenza triennale, a similitudine di quanto avviene per gli stabilimenti e depositi costieri”.

Ciò premesso, in relazione a quanto richiesto dal dicastero citato in premessa con nota del 06/02/99, è cioè di fornire indicazione di carattere generale in ordine ai tempi di effettuazione delle verifiche di controllo cui sottoporre le attrezzature in argomento, il relatore esprime il seguente parere:

In mancanza di una normativa specifica si può fare riferimento ai disposti di cui al D.M. 13 Ottobre 1994, relativo alle norme di sicurezza per i depositi di G.P.L. con capacità superiore a mc 5 ed al DPR n. 208/71 relativo alle norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione del GPL per autotrazione, ed in particolare rispettivamente al punto 13.1.9 del D.M. 13/10/94 ed all'Art. 16 del DPR 208/71.

In analogia al dettame normativo di cui sopra, si ritiene che le tubazioni flessibili utilizzate per le movimentazioni di prodotti petroliferi e/o petrolchimici; debbano essere sottoposte alle

prove di controllo tecnico ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, ed essere in ogni caso sostituite ogni cinque anni. Inoltre, stante le modalità di esercizio delle stesse, anche immerse in mare, dovrà essere garantita una continua sorveglianza, atta a verificarne le normali condizioni operative allo scopo di accertare danni materiali.

Per quanto riguarda in fine la pressione di collaudo, si ritiene che questa debba essere pari almeno al doppio della massima pressione di esercizio prodotta dal sistema di pompaggio, come per altro previsto all'art. 61, comma 5, lettera e), del D.M. 31 luglio 1934.

Il relatore ritiene, inoltre, in relazione alla notevole importanza della problematica, di demandare la stessa alla Dir. Gen. della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio per la eventuale predisposizione di una regola tecnica da emanare ai sensi del DPR 577/82.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, condivide il parere del relatore.

IL SEGRETARIO  
F.TO TARULLO

IL PRESIDENTE  
F.TO MOSTI

P.E.C.  
IL SEGRETARIO